

**Schema di Contratto normativo per l'affidamento dei servizi di
riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi
dell'Agenzia delle Entrate (CIG _____)**

tra

- _____, dirigente pubblico, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica come appresso indicato, il
quale interviene in rappresentanza dell'**Agenzia delle Entrate** (di
seguito, per brevità, "Agenzia", "Stazione Appaltante",
"Committente" o "Amministrazione"), con sede legale in Roma,
alla Via Giorgione, 106, codice fiscale e partita IVA 06363391001,
giusta delega _____, che qui si allega sub "_____" e

- _____, nato a _____ il
_____, domiciliato per la carica ove appresso, in
qualità di _____ della Società
_____ (di seguito, per brevità, "Società",
"Operatore Economico", "Fornitore", "Contraente" o
"Appaltatore"), con sede legale in _____, alla Via/Piazza
_____; partita IVA: _____;
codice fiscale _____ e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese: _____, capitale sociale versato €
_____ (eventuale: in forza dei poteri a lui conferiti
con procura _____, che qui si allega sub "_____");
aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dei servizi di

riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi degli Uffici dell'Agenzia.

Premesso che

- con decisione n. 1214 del 26 gennaio 2024, l'Agenzia ha avviato una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità, anche "Codice") per l'affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche per le sedi dell'Agenzia delle Entrate, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella con miglior prezzo;
- previa verifica, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, in capo all'Appaltatore, del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, con provvedimento prot. ____/____ del _____, l'Agenzia ha disposto l'aggiudicazione dell'appalto in favore del Fornitore;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'articolo 90, comma 1 lett. b) e lett. c) del Codice;
- è decorso il termine per la stipula del presente Contratto, di cui all'art. 18, comma 3, del Codice;
- l'Agenzia ha avviato l'istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. ____ del ____; in caso di esito interdittivo si procederà, ai sensi dell'articolo 122, comma 2, lettera b) del Codice, alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi eventualmente stipulati;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire

le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

- sulla base del presente Contratto, ciascuna Direzione regionale stipulerà uno o più contratti esecutivi in ragione del proprio fabbisogno, nei limiti del corrispettivo massimo indicato nel presente contratto normativo.

Resta inteso che gli importi e le quantità sotto rappresentati, in ogni caso, sono puramente indicativi ed in nessun modo vincolanti per l'Agenzia; non sussiste, pertanto, alcun impegno a raggiungere l'importo massimo del presente Contratto, né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire al Fornitore prestazioni minime contrattuali.

Tutto quanto sopra premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 – Allegati e Definizioni

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, nonché gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto normativo.

- Allegato “_____”: Delega Dott. _____;
- *(eventuale) Allegato “_____”: Procura _____
(Fornitore);*
- Allegato “_____”: Offerta economica del Fornitore;
- Allegato “_____”: Relazione tecnica del Fornitore.

La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto normativo:

- Capitolato Speciale e suoi allegati (d'ora innanzi, per brevità, anche "Capitolato");
- Schema di contratto esecutivo;
- Patto d'integrità sottoscritto dalla Società;
- Codice di Comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate;
- Informativa per il trattamento dei dati;
- Polizza fidejussoria n. _____, emessa a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto normativo per un importo pari ad € _____, emessa dalla Compagnia _____ il _____ e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- polizza assicurativa RCT/RCO n. _____, emessa da _____ il _____, con validità sino al _____.

In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente Contratto normativo e negli allegati sopra indicati, sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

1. Capitolato speciale e relativi allegati;
2. Offerta economica del Fornitore;

3. Contratto normativo;

4. Contratto/i esecutivo/i.

Ai fini del presente Contratto normativo, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

- ***CONTRATTO NORMATIVO (o “Contratto”):***

È il presente Contratto, sottoscritto da Agenzia con l’Appaltatore, per effetto del quale quest’ultimo si obbliga a prestare in favore della Committente le prestazioni richieste tramite l’emissione di Contratti esecutivi.

- ***CONTRATTO ESECUTIVO:***

È il Contratto tra la Committente e l’Appaltatore, in esecuzione del Contratto normativo, avente ad oggetto l’attivazione e l’esecuzione dei servizi oggetto del Capitolato.

- ***CONTRAENTE/COMMITTENTE:***

Agenzia delle Entrate.

- ***APPALTATORE/FORNITORE:***

L’Operatore economico o il Raggruppamento di Operatori economici affidatario dei servizi di cui al successivo art. 2.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto normativo ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali, di cui all’art. 2, comma 1, lettere h) e i), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, nonché di ogni altro corrispettivo dovuto in relazione ai servizi ipotecari e catastali resi presso gli Uffici, da corrispondere, mediante i sistemi di pagamento diversi dal

contante, previsti dall'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'art. 7-quater, comma 36, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.

In particolare, il contraente si impegna ad effettuare le attività indicate nei seguenti articoli, alle condizioni tutte del presente contratto e del Capitolato speciale e suoi allegati, da intendersi qui integralmente recepite, nonché di quanto dichiarato dal Fornitore con l'offerta economica.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni entro i termini tassativamente stabiliti dal presente contratto e dai contratti esecutivi.

In particolare, il contraente si impegna a svolgere le attività indicate nel Capitolato.

I servizi saranno eseguiti in seguito alla successiva sottoscrizione di contratti esecutivi.

L'Appaltatore accetta espressamente che non sussiste alcun obbligo a carico della Committente alla sottoscrizione di un numero minimo di contratti esecutivi, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore dell'Aggiudicatario. Pertanto, l'Aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti della Committente, qualora il numero dei contratti esecutivi ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all'importo complessivo previsto dal presente Contratto.

Il Fornitore, entro 2 giorni dalla ricezione del contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto, mediante scambio informatico.

Art. 3 - Durata del contratto e opzioni

Il presente contratto ha durata di un anno a far data dal giorno della sua sottoscrizione. L'efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente Contratto normativo, esercitando l'opzione di proroga di cui all'art. 120, comma 10, del Codice, alle medesime condizioni, per un massimo di ulteriori 12 mesi e per un importo massimo pari ad € _____ (_____/____). In tal caso, l'Appaltatore non potrà opporre alcun rifiuto.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto, fermo restando il riconoscimento della revisione dei prezzi ove ne sussistano i presupposti.

Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l'efficacia del presente Contratto e dei singoli contratti esecutivi in corso, non

sarà più possibile emettere contratti esecutivi qualora, prima della scadenza del presente Contratto, sia stato esaurito il massimale previsto al successivo art. 4.

I singoli contratti esecutivi avranno la durata fissata dall'Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Contratto.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo massimo spettante al Fornitore, a fronte della corretta e completa erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, è stabilito nella misura complessiva di € _____ (_____/___), oltre IVA.

La Committente potrà sottoscrivere contratti esecutivi nel limite dell'importo stabilito al precedente comma.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del Codice e dell'articolo 33 del relativo Allegato II.14, non è prevista l'anticipazione del prezzo.

I prezzi unitari di ciascun servizio sono di seguito indicati, calcolati in forza dei ribassi indicati nell'Offerta economica presentata dall'Appaltatore (qui allegata sub “_____”):

- ✓ per il servizio “comodato d'uso terminali POS”: il prezzo annuale per singolo apparecchio, comprendente anche il servizio di installazione, collegamento, manutenzione, sostituzione e ogni ulteriore intervento che dovesse rendersi necessario per il corretto funzionamento di ogni singolo terminale: € _____ **oltre IVA;**

- ✓ per il servizio di “riversamento in tesoreria e consegna quietanza”, la commissione per singolo bonifico delle somme riscosse e riversate alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato e alle Casse Regionali della Sicilia e Sardegna è pari ad € _____. Per tale prestazione non è prevista l'applicazione dell'IVA.

Il prezzo del singolo bonifico comprende anche il servizio accessorio di restituzione ai competenti Uffici delle quietanze di versamento. Si precisa che il massimale di spesa giornaliero addebitabile dal fornitore per il servizio di riversamento delle somme riscosse per ciascun Ufficio Provinciale non può eccedere l'importo di € 30,00.

- ✓ commissione sul transato Carte di debito/prepagate: _____%.

Si precisa che per i pagamenti effettuati con le carte appartenenti al circuito dell'aggiudicatario non è dovuta alcuna commissione. L'Operatore economico dovrà fornire apposita reportistica per tali pagamenti. Per tale prestazione non è prevista l'applicazione dell'IVA.

- ✓ commissione sul transato con Carte di Credito pro soluto _____%.

Per tale prestazione non è prevista l'applicazione dell'IVA.

Il corrispettivo effettivo maturato dall'Appaltatore sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola in alcun modo l'Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.

Il corrispettivo sopra indicato si riferisce all'esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall'Appaltatore.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio.

Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Art. 5 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico del Fornitore

Entro 50 giorni naturali e consecutivi dalla attivazione del presente Contratto o dal diverso termine indicato dalla Committente, l'Operatore economico dovrà completare tutte le attività previste nelle specifiche tecniche allegate al Capitolato al fine di rendere operativo il servizio. La verifica di conformità dei sistemi da parte del Fornitore dovrà essere espletata in un ambiente di test entro i successivi 10 giorni secondo le indicazioni della Committente. In

caso di esito negativo del test, l'operatore economico dovrà ripetere le operazioni apportando le dovute modifiche entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi. In caso di esito negativo in tale seconda fase il contratto verrà risolto in danno all'operatore economico.

Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi dal test con esito positivo, dovranno essere sottoscritti i contratti esecutivi con le singole Direzioni Regionali e dovranno essere forniti e configurati i terminali POS contemporaneamente presso i singoli uffici Provinciali di Agenzia.

Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla configurazione dei POS, dovrà essere attivato il servizio presso tutti gli Uffici Provinciali di Agenzia.

In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati la stazione appaltante applicherà le penali disciplinate nel Capitolato speciale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per

l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore medesimo con la sottoscrizione del presente Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Contratto, delle norme e prescrizioni tecniche vigenti. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Contratto e dai singoli Contratti esecutivi, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si impegna espressamente ad impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione

delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto e negli atti da esso richiamati.

La Società si impegna al rispetto degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle entrate, di cui ha ricevuto copia informatica, i cui obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i suoi dipendenti, collaboratori, subappaltatori (*da inserire ove saranno autorizzati subappalti*) e, in generale, a tutti i soggetti ai quali la Società si affida per l’esecuzione della prestazione contrattuale.

La violazione dei richiamati codici sarà considerata grave inadempimento contrattuale e come tale legittimerà l’Amministrazione ad esperire la procedura di risoluzione.

L’Appaltatore ha, inoltre, l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.

In particolare, l’Appaltatore ha l’obbligo, per tutta la durata del contratto di:

- a) comunicare alla Committente ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 94 e 95, D.lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
- b) comunicare alla Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e

amministrativi, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

L'Appaltatore prende atto ed accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. L'Appaltatore non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei relativi contratti esecutivi e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile. L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, da contratti collettivi, da circolari e atti amministrativi, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito e assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare,

nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 36 del 2023.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte della Committente, la quale si

limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

In caso di inadempienza retributiva e/o contributiva la Committente procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto normativo e i relativi contratti esecutivi.

Art. 7 – Struttura organizzativa

Team dedicato

Il Responsabile del servizio del Fornitore, avente la funzione di coordinatore del team, con il compito di dirimere, unitamente al RUP nominato a livello locale e al Direttore dell'esecuzione dell'Agenzia, ogni tipo di controversia o criticità eventualmente rilevata durante la fase di gestione del contratto sia in ordine all'attività bancaria in senso stretto che in ordine all'attività di versamenti alle Tesorerie, è il Sig._____.

Detto responsabile dovrà essere reperibile in orario lavorativo (dalle 8.00 alle 17.00).

I referenti commerciali - amministrativi, che si occupano della gestione degli aspetti contrattuali e della fatturazione e si interfacciano con i referenti degli Uffici Centrali e/o periferici dell'Agenzia sono _____

I Responsabili per la corretta manutenzione dei POS, cui fare capo per le richieste di assistenza in caso di malfunzionamenti/criticità, sono _____.

Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell'esecuzione del presente appalto.

Call - center dedicato

Dovrà essere istituito un call-center dedicato, che sia attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, per la risoluzione di eventuali problematiche afferenti al servizio in questione.

La Committente avrà, comunque, la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione o l'integrazione dei componenti la struttura organizzativa con altri aventi comunque le medesime specifiche competenze.

Le eventuali sostituzioni di personale da parte dell'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con la Committente.

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti nominati dall'Agenzia.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto esecutivo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente Contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del Contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente Contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di scarico da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere

sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.

Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Contratto, l'Appaltatore si impegna altresì a tenere del tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell'esercizio dell'azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all'esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.

Art. 9 – Verifiche di conformità e certificato di ultimazione delle prestazioni

Ciascun Direttore dell'Esecuzione della Committente, anche avvalendosi di assistenti, verificherà, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del medesimo decreto legislativo, secondo le modalità e tempistiche indicate nel Capitolato, la corretta esecuzione dei servizi affidati, anche in contraddittorio con l'Appaltatore e ne darà comunicazione al Responsabile Unico del progetto nominato a livello locale.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, con cadenza trimestrale, ciascun Direttore dell'esecuzione della Committente, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni rese secondo quanto previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati e dal singolo contratto esecutivo

di riferimento, trasmetterà all'Appaltatore il documento recante il certificato di regolare esecuzione, confermata dal RUP.

Sulla base del predetto certificato, l'Appaltatore potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni ivi richiamate.

Al termine del Contratto, la Committente rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni e provvederà allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore.

Art. 10 – Fatturazione e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dall'Agenzia previa presentazione di regolari fatture riportanti il riferimento al numero di CIG e al rispettivo contratto esecutivo.

In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l'indicazione "scissione dei pagamenti".

Per effetto di tale regime, all'Appaltatore verrà liquidato l'importo della fattura al netto dell'IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni l'Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture dovranno essere intestate e trasmesse secondo quanto indicato in ciascun contratto esecutivo. L'Appaltatore si impegna ad attenersi, per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche, alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 20 del presente Contratto.

La Società prende espressamente atto che l'Agenzia non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall'Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica,

la Committente - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Il corrispettivo sopra indicato si riferisce ai servizi che rispettino i requisiti tecnici di cui al Capitolato, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dall'Appaltatore.

La Società dichiara che, nella determinazione del corrispettivo offerto, ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire (art. 60, comma 2 del Codice).

Il costo del Servizio potrà essere oggetto di revisione, su richiesta dell'Appaltatore sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati FOI al netto dei tabacchi rilevato mensilmente dall'ISTAT (a seguire, anche «Indice di Riferimento»).

In particolare, si considererà l'aumento percentuale tra l'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del Contratto e quello disponibile a seguito dell'istanza dell'Appaltatore.

Qualora l'aumento percentuale dell'Indice di Riferimento sia superiore al 5% (cinque per cento) (a seguire, anche «Soglia di Riferimento»), il costo del servizio sarà aggiornato per l'Aggiudicatario per le prestazioni ancora da eseguire e si procederà a compensazione per le prestazioni rese a partire dalla presentazione dell'istanza di rivalutazione da parte dell'Appaltatore, applicando ai Servizi già eseguiti nel predetto periodo le variazioni in aumento eccedenti la Soglia di Riferimento.

Qualora si rendano necessarie ulteriori revisioni, successive alla prima, esse saranno quantificate tenendo conto della differenza tra l'indice medio mensile Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della presentazione della nuova istanza di revisione e l'indice considerato nel provvedimento di autorizzazione della precedente revisione.

La revisione dei prezzi può essere concessa secondo la seguente procedura:

- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal RUP a seguito di procedimento attivato per tramite di posta certificata (PEC) su istanza della parte interessata. Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dal Fornitore;
- l'istanza deve essere corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta;

- il RUP, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore della revisione concessa;
- il termine di 30 giorni è interrotto qualora il RUP ritenesse mancante o incompleta la documentazione necessaria per la sua definizione;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'aggiudicatario.

Non saranno prese in considerazione richieste di revisione prezzi presentate dal Fornitore successivamente alla scadenza del contratto. In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima della richiesta di rivalutazione.

Resta inteso che, qualora le variazioni in aumento non trovino copertura nelle somme stanziare da Agenzia, ivi incluse quelle derivanti dai ribassi d'asta, Agenzia avrà diritto di recedere dal Contratto.

Nel caso di variazioni in diminuzione, previa comunicazione formale all'appaltatore, l'istruttoria sarà avviata d'ufficio dalla Stazione appaltante.

Art. 12 – Penali

In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, ovvero di mancata o non conforme esecuzione delle prestazioni stesse, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei confronti dell'Appaltatore le penali

previste nel Capitolato, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subito.

Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, senza possibilità per l'Appaltatore di sollevare alcuna eccezione, anche qualora il ritardo dipenda da fatto di terzi, esclusi i casi di forza maggiore e caso fortuito che dovranno essere provati dall'Appaltatore.

Si specifica che l'Agenzia, al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze, potrà applicare tutte le penali previste.

Ai fini dell'applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite PEC all'Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l'Appaltatore, entro 15 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti, redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore.

In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall'emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. La Committente si riserva la facoltà di

destrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore, previa emissione di nota di addebito.

L'irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

In riferimento a ciascun contratto esecutivo, l'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente il 10% del valore netto del singolo contratto esecutivo. In caso di superamento di detta soglia, l'Agenzia ha la facoltà di risolvere il contratto esecutivo con l'Appaltatore mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

Art. 13 – Recesso

La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Contratto e dai contratti esecutivi dallo stesso discendenti, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione **almeno 20 giorni prima** all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123, con esclusione

di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Qualora, in corso d'esecuzione del presente Contratto, venisse stipulata una Convenzione Consip a condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione, quest'ultima avrà la facoltà di recedere anche parzialmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 15 giorni da comunicare a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 14 – Risoluzione del Contratto

In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi assunti con il presente Contratto e con i contratti esecutivi, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto e i contratti esecutivi ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

Il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo stesso discendenti si risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione e delle coperture assicurative entro 20 giorni;

- inosservanza dell'Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del Contratto;
- violazione dell'obbligo di copertura assicurativa per tutta la durata del Contratto;
- violazione degli obblighi relativi alla composizione della struttura organizzativa richiesta dalla stazione appaltante;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- per violazione degli obblighi di cui al precedente art. 5;
- cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Disciplinare di gara, dal presente Contratto e dalla legislazione vigente;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; in tali casi la risoluzione di diritto potrà essere attivata qualora l'operatore si renda inadempiente per almeno 3 volte consecutive nell'arco di 60 giorni;
- violazione degli oneri e degli obblighi in materia di riservatezza previsti nel presente contratto;
- perdita di uno dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;

- mancato rispetto del Patto di integrità;
- mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Entrate;
- inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D.lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 19 del presente Contratto.

L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi dallo stesso discendenti qualora, nei confronti dell'Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell'Appaltatore, e/o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del Contratto sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 122, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente Contratto.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

Art. 15 – Assicurazioni e cauzioni

L'Appaltatore terrà indenne l'Agenzia da qualsiasi danno le possa derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

Al riguardo l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che lo stesso potrà arrecare - nell'ambito delle prestazioni contrattuali - a terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri prestatori di lavoro, accesa con la compagnia assicurativa _____, che prevedono rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro

10.000.000,00 per danni a persone e a cose ed RCO non inferiore a Euro 10.000.000,00.

Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico dell'Appaltatore, assumendo questo l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.

L'Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall'assicurazione o eccedenti il massimale previsto.

Le predette polizze assicurative devono essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Contratto, avere validità dalla data di attivazione del Contratto fino al completamento delle prestazioni previste nel Contratto medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento di ogni danno subito.

Resta in ogni caso inteso che l'Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l'assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al

momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l'incapacità economica dell'assicuratore, etc.).

L'Appaltatore ha stipulato una Polizza fidejussoria n. _____, emessa a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36 del 2023, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel presente Contratto normativo per un importo pari ad € _____, emessa dalla Compagnia _____ il _____ e valida sino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione e di ultimazione delle prestazioni.

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte per effetto di qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 giorni.

In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del Codice.

Qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, il presente Contratto e i contratti esecutivi dallo

stesso discendenti si risolveranno di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.

Art. 16 – Subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto normativo.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni contrattuali:

a.

b.

.....

A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

L'Agenzia rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore.

Ai sensi del comma 6 del citato art. 119 del D.lgs. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del Codice, saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore, il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 119 del Codice, l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal

caso, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del Codice, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Resta comunque fermo il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa nonché la facoltà per l'Agenzia, una volta risolto il contratto, di commissionare a terzi l'esecuzione in danno delle residue prestazioni contrattuali.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del D.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.

L'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

Le cessioni dei crediti, ai sensi dell'articolo 6, allegato II.14 del Codice, diverranno efficaci ed opponibili alla Committente solo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Art. 18 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Appaltatore

Qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l'Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente con un preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l'operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal Contratto. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Contratto e dai relativi contratti esecutivi.

Art. 19 – Disposizioni antimafia

L'Appaltatore prende atto che l'affidamento delle attività, oggetto del presente Contratto, è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In particolare, l'Appaltatore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'evento modificativo, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula del Contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Contratto.

La Committente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.

Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del Contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il Contratto si risolverà di diritto ove l'Appaltatore non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, è obbligato ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata Legge, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:

IBAN: _____ intestato a _____.

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

—

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente

ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Legge. L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all'Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 371 del 27 luglio 2022 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari" e successivi aggiornamenti.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

L'esecuzione delle attività dedotte nel presente contratto e nei relativi contratti esecutivi implica un trattamento di dati personali (nome, cognome, riferimenti bancari degli utenti che effettuano i pagamenti), che sono necessari per l'espletamento della prestazione.

Il Trattamento sarà attuato dalle Parti in modo distinto, ciascuna in qualità di autonomo Titolare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

(da inserire solo in caso in cui l'Appaltatore sia un R.T.I. o un Consorzio di Imprese)

L'Appaltatore indica sin d'ora che il Titolare del proprio trattamento dei dati personali sarà la sua mandataria, come meglio indicata in epigrafe.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente contratto normativo, e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento UE 679 del 2016 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, per brevità, Codice Privacy).

L'Appaltatore dovrà prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli

adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del presente contratto, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Contratto e dei contratti esecutivi verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare tempestivamente all'altra le violazioni di sicurezza, eventualmente occorse nell'ambito dei trattamenti effettuati, che comportino - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali (c.d. "data breach"), anche al fine di poter procedere alle comunicazioni previste ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati che riguardano i propri dipendenti, consulenti o incaricati coinvolti nell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento, con modalità cartacee ed elettroniche, da parte del personale delle rispettive strutture ai fini esclusivi dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto e dell'adempimento dei connessi obblighi normativi.

Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di impegnarsi a fornirne copia ai propri dipendenti, consulenti o incaricati i cui dati personali saranno oggetto di trattamento nell'ambito del presente Contratto.

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dai Titolari in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in quanto dipendenti e/o consulenti.

L'Agenzia potrà procedere alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente Contratto tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "amministrazione trasparente" e sulla Piattaforma Consip, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente Contratto.

Il Responsabile della protezione dei dati personali, per l'Agenzia, è il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

Per l'Appaltatore il Responsabile del trattamento dei dati è _____, il cui dato di contatto è: _____.

Art. 22 – Domicilio eletto

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:

l'Appaltatore: _____;

Agenzia delle Entrate: Direzione Centrale Logistica e Approvvigionamenti – Ufficio Gare per Beni e Servizi - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma.

Resta, pertanto, inteso che ogni comunicazione alla Committente relativamente al presente Contratto dovrà essere indirizzata al domicilio di cui al presente articolo.

Art. 23 – Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma, restando esclusa la compromissione in arbitri.

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il Collegio consultivo tecnico sarà costituito ad iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque non oltre 10 giorni da tale data (cfr. art. 2 dell'Allegato V.2).

I componenti del CCT possono essere scelti dalle parti di comune accordo oppure le parti possono accordarsi che ciascuna di essa proceda autonomamente alla nomina di uno o due componenti.

I componenti potranno essere individuati tra il personale dipendente di entrambe le parti, oppure tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 1 dell'Allegato V.2.

In caso di mancata designazione la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del Tribunale ordinario dove ha sede la

stazione appaltante, individuata quale sede del Collegio consultivo tecnico.

Il Collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, con comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.

I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta sono definiti con apposite Linee guida adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su conforme parere dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Nelle more, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022, anche successivamente modificate.

Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione, i componenti il CCT, all'esito di apposita seduta di insediamento, sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del CCT alla presenza del Responsabile Unico del Progetto e del rappresentante dell'operatore

economico affidatario, da cui risulti l'eventuale volontà di non attribuire alle pronunce valore di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.

Il Collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

Se le parti escludono che la pronuncia possa valere come lodo contrattuale, il parere, anche se facoltativo, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.

Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili annullabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Il CCT definisce, oltre a quanto precisato nel verbale di insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

Art. 24 – Spese

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo, il cui importo è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del D.lgs. 36/2023.

L'imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente Contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

Inoltre, ai sensi del richiamato art. 1 comma 295 della L. 296/2006, alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e, segnatamente, in esso, dell'art 57 comma 7.

Allegati:

- Allegato “_____”: Delega Dott. _____;
- (eventuale) Allegato “_____”: Procura _____
(Fornitore);
- Allegato “_____”: Offerta economica del Fornitore.
- Allegato “_____”: Relazione tecnica del Fornitore.

Roma, data del protocollo

Per il Fornitore

Per l'Agenzia delle Entrate

(Firmato digitalmente)

(Firmato digitalmente)